

ALLEGATO B)

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO (GIÀ DISABILITÀ GRAVE) - DOPO DI NOI L. N. 112/2016.
RISORSE ANNUALITÀ 2023**

PREMESSA

Con la legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cosiddetta Dopo di Noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con necessità di sostegno intensivo non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.

In particolare, le risorse del Fondo Dopo di Noi attribuite alla Regione Lombardia per l'annualità 2023 ammontano a complessivi **€ 13.172.910,00** di cui **€ 2.596.500,00** specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 22 dicembre 2023.

Gli interventi che Regione Lombardia intende finanziare con questo Fondo sono di natura:

- Infrastrutturale;
- gestionale.

Come peraltro già evidenziato nei precedenti Programmi regionali sviluppati, questi specifici interventi si inseriscono nel contesto complessivo delle politiche regionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie che in Lombardia è molto ricco ed articolato, fortemente orientato a mantenere il più possibile la persona con disabilità nel proprio contesto di vita e a supportare la famiglia nell'azione quotidiana di assistenza.

La definizione del presente programma operativo regionale deriva da una approfondita analisi che è stata compiuta sul versante sia dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente presenti in Lombardia che della domanda e dei bisogni che la compongono ed è frutto di un proficuo confronto avvenuto attraverso un Gruppo di Lavoro appositamente costituito che ha visto la partecipazione di componenti di Regione, ATS, ANCI Lombardia, Associazioni/Cooperative rappresentative del mondo della disabilità e coinvolte nella attuazione dei percorsi rivolti all'autonomia di cui alla L. 112/2016.

1. EVOLUZIONE QUADRO NORMATIVO REGIONALE

Il Quadro applicativo della Legge 112 in Regione Lombardia si è sviluppato nel corso degli anni recependo progressivamente le principali istanze e osservazioni avanzate sia dai livelli istituzionali territoriali (Ambiti dei Piani di Zona e ATS) sia dai principali portatori di interesse in rappresentanza delle associazioni, della cooperazione sociale e degli Enti del Terzo Settore.

Con Decreto n. 5960/2021 è stato istituito un apposito Gruppo di monitoraggio per l'attuazione della Legge 112, partecipato oltretutto da funzionari di regione, anche dalle Agenzia di Tutela della Salute, ANCI Lombardia e Associazioni/cooperative maggiormente rappresentative del mondo della disabilità coinvolte nella attuazione dei percorsi rivolti alla autonomia.

Tale approccio di progressiva concertazione "multilivello" nella definizione e nell'attuazione dei programmi operativi regionali è stato "concepito" da Regione Lombardia per affrontare da un lato gli elementi di complessità e di innovazione propri della Legge 112/2016 e dall'altro per valorizzare le buone prassi di intervento coerenti con il dettato normativo della Legge già presenti su alcuni ambiti sociali territoriali ancor prima della sua approvazione.

2. ANALISI DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI DAL 2017 AD OGGI

Nei paragrafi che seguono, sono illustrati i Programmi Operativi Regionali seguiti al Primo Programma di cui alla DGR n. 6674/2017 che proprio grazie al lavoro di concertazione avviato, hanno potuto beneficiare di progressivi miglioramenti.

2.1 DGR 3404/2020

Con la DGR 3404/2020, emanata in piena crisi pandemica, Regione Lombardia ha proposto una rilettura del primo programma operativo svolto proprio a partire dalle esperienze avviate nel corso del 2017 e 2018. Innanzitutto, partendo dai dati del flusso regionale, considerato che la mole complessiva di percorsi di accompagnamento avviati e di risorse investite su questo intervento, non sono risultati decisivi a promuovere l'avviamento di nuove esperienze abitative e di emancipazione dalla famiglia di origine, si è deciso, mediante assegnazione prioritaria delle risorse stanziare, di consolidare i progetti di vita avviati che hanno conseguito gli obiettivi di servizio della Legge 112.

Con la suddetta deliberazione si è posto inoltre l'accento sugli strumenti applicativi della Legge: in particolare, attraverso una premessa metodologica e orientativa al testo del programma operativo, sono state fornite indicazioni di metodo e di lavoro che assumono nei fatti il carattere di Linee Guida Applicative:

1. attenzione sul piano concettuale alla distinzione tra progetto individuale come strumento e progetto per la vita adulta, quale esito che ne deriva dalla realizzazione dello stesso.
Il progetto individuale (strumento), parte integrante di quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 328/2000, assume la valenza di Progetto di Vita (esito) nella misura in cui riesce a determinare un cambiamento della prospettiva esistenziale della persona, attraverso la sua emancipazione;
2. viene meglio specificato il compito e la funzione della valutazione multidimensionale che non deve essere impiegata come valutazione dei requisiti di accesso alla misura, ma come momento di co-valutazione delle aspettative e delle possibilità di emancipazione della persona dal suo nucleo familiare di origine. È propedeutica allo sviluppo del progetto individuale.
La valutazione multidimensionale deve riuscire a cogliere i bisogni, le aspettative, i supporti e le risorse della persona con disabilità e del suo ambiente di vita, collocandole all'interno di una prospettiva di adultità;
3. identificata la funzione del budget di progetto e la sua natura ri-compositiva, riconoscendo che le risorse del Fondo Dopo di Noi non costituiscono la fonte unica per lo sviluppo e realizzazione di progetti di coabitazione, ma è sicuramente una risorsa integrativa importante delle risorse dei familiari e delle altre risorse pubbliche.

L'elemento "correttivo" di maggior impatto e significatività introdotto dalla DGR n. 3404/2020 è costituito senza dubbio dall'introduzione di un'azione formativa e informativa di sistema rivolta agli operatori dei servizi pubblici e privati ma anche e soprattutto ai familiari impegnati a ripensare il progetto di vita dei propri figli.

Con DGR n. 3972/2020 Regione Lombardia con proprie risorse, ha adottato un'azione di sistema finalizzata a garantire un supporto informativo e formativo per accompagnare tutti i soggetti ed i portatori di interesse pubblici e privati, coinvolti nella dinamica progettuale dopo di noi, a lavorare insieme per co-progettare e costruire in modo coordinato ed integrato nuovi contesti e nuovi progetti per la vita adulta.

Relativamente all'informazione rivolta alle famiglie il percorso ha previsto il loro diretto coinvolgimento nella realizzazione di video in cui il Dopo di Noi viene raccontato dai diretti interessati (le persone con disabilità, i loro genitori e gli operatori del servizio pubblico e del privato sociale).

I video sono stati poi inseriti e sono visibili sul sito regionale:

<https://www.lombardiafacile.regione.lombardia.it/wps/portal/site/Lombardia-Facile/dopo-di-noi/famiglie>

2.2 DGR 4749/2021

Con l'adozione della deliberazione n. 4749/2021 si conferma l'impianto strutturale del Programma Operativo di cui alla DGR 3404/2020, confermando l'importanza di assumere la sfida di promuovere la co-abitazione come elemento strategico per la corretta applicazione della norma e introducendo alcuni elementi ulteriori di innovazione.

La sfida principale assunta da Regione Lombardia nella strategia applicativa del Dopo di NOI resta quella di promuovere la co-abitazione come condizione abitativa ottimale per la realizzazione di progetti di vita adulta necessari per emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali attraverso la promozione di alcuni prerequisiti essenziali e fondamentali:

1. La ri-composizione dei percorsi di presa in carico e delle relative risorse economiche ed organizzative messe in campo, siano esse pubbliche o risorse private;
2. La personalizzazione degli interventi di sostegno attraverso il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nella costruzione dei progetti individuali a partire dai beneficiari degli interventi;
3. La promozione e l'attivazione di nuovi contesti di co-progettazione capaci di stimolare e promuovere nuove relazioni fiduciarie tra le persone e le organizzazioni;

La possibilità di orientare le persone con disabilità in età adulta ad emanciparsi dai genitori in un'ottica di promozione della vita adulta stessa favorendo l'acquisizione da parte degli stessi di una nuova

“consapevolezza abilitante” e concependo tali percorsi come un'opzione ed un'opportunità co-progettabile e di successo esistenziale per il destino di tutto il nucleo familiare.

La DGR 4749/2021 insiste in particolare sulla necessità di rafforzamento dell'attività di coordinamento interistituzionale a cura dell'Agenzia Territoriale della Salute (ATS) per il governo locale dell'applicazione della norma e per lo sviluppo in chiave evolutiva della funzione del case manager, figura fondamentale per supportare i progetti di vita Dopo di Noi, attraverso un'articolazione precisa di compiti e funzioni da svolgersi per valorizzare le competenze e gli investimenti progettuali sia dei familiari e/o volontari (care-givers) sia degli operatori direttamente impegnati a sostegno e supporto delle persone.

Tale attività di coordinamento e raccordo istituzionale appare decisiva e strategica per favorire condizioni territoriali facilitanti alla realizzazione di nuovi progetti di vita.

La DGR 4749/2021 introduce e declina operativamente anche il tema della co-progettazione sia nell'ambito della costruzione dei progetti individuali sia rispetto al ruolo attivo e pro-attivo da parte degli enti del terzo settore nell'applicazione della Legge 112, specificando la necessità del coinvolgimento della persona e degli operatori di riferimento nel progetto personalizzato e il coinvolgimento degli enti di terzo settore attivi sul territorio nella programmazione locale degli interventi a partire dall'analisi dei bisogni.

2.3 DGR 6218/2022

Con la DGR n. 6218/2022 Regione Lombardia prosegue nel solco tracciato dai precedenti programmi operativi regionali introducendo:

1. elementi di consolidamento per le realtà che hanno raggiunto gli obiettivi di servizio della Legge. Gli elementi di consolidamento riguardano essenzialmente la garanzia di continuità di risorse per le oltre 120 esperienze di co-abitazioni sviluppatesi in Regione Lombardia e che accolgono stabilmente quasi 400 co-residenti.
2. Elemento di innovazione applicativa riconoscendo a livello regionale, attraverso una sperimentazione, la possibilità di sviluppare un progetto di co-abitazione anche alle persone ad altissima intensità di sostegno. In particolare, Regione Lombardia si pone l'obiettivo di sperimentare quali siano le condizioni che consentano anche a persone con altissima intensità di sostegno di poter co-abitare all'interno delle soluzioni abitative previste dalla Legge 112.

Tale Sperimentazione risulta funzionale e propedeutica all'avvio di una nuova fase di sviluppo applicativo della norma, in quanto consente:

- ✓ Un totale utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero attraverso la ri-programmazione di quelle non spese dagli Ambiti;
- ✓ Una estensione e praticabilità degli interventi di co-abitazione previsti dalla Legge 112 per le persone ad altissima intensità di sostegno;
- ✓ Di rendere più efficace la misura anche in riferimento all'entità del finanziamento che viene riparametrato rispetto all'intensità effettiva dei sostegni di cui i beneficiari necessitano.

2.4 DGR 7429/2022: CONFERMA DEL DOPO DI NOI COME MODELLO DI SPERIMENTAZIONE VERSO L'APPLICAZIONE DEL FONDO UNICO DISABILITÀ

Nell'ambito del percorso attuativo della Legge 112/2016 svoltosi in Regione e in attuazione della DGR n. 6218/2022, Regione Lombardia ha proceduto all'approvazione della DGR n. 7429/2022 con la quale ha avviato lo sviluppo di specifici progetti pilota per l'emancipazione dai familiari rivolto alle persone autistiche (Livello 3 DSM 5), prevedendo il coinvolgimento degli enti locali istituzionali e delle rappresentanze del Terzo settore.

L'originalità del percorso che si intende sperimentare punta a definire, sul piano strutturale e operativo, un approccio in grado di coniugare, in una logica di appropriatezza, la presa in carico a lungo termine con modelli di finanziamento a budget, sostenibili nel corso del tempo e fondati sull'integrazione delle risorse sociali e sanitarie, oltre che personali, con l'obiettivo di ricomporle e sperimentarle all'interno di un Fondo Unico.

Nel corso del triennio, durata della sperimentazione, si andranno a verificare le condizioni necessarie e concrete per garantire alle persone con autismo Liv.3 - DSM 5, l'effettiva percorribilità di progetti di coabitazione e di deistituzionalizzazione previsti dalla Legge 112/2016 e il possibile ampliamento della platea beneficiari (replicabilità per altre condizioni di disabilità gravissima).

2.5 DGR 275/2023: UN PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DI CAMBIAMENTO IN UN CONTESTO DI TRASFORMAZIONE GENERALE DELLE POLITICHE DI WELFARE

La definizione del programma operativo regionale Fondo 2022 persegue i seguenti obiettivi:

- **Consolidare prioritariamente le esperienze di co-abitazione avviate fino ad oggi** sul territorio regionale attraverso una dotazione prioritaria di assegnazione delle risorse secondo il numero dei progetti

territoriali di co-abitazione avviati e che hanno realizzato l'obiettivo di servizio di una co-abitazione stabile;

- **Pervenire ad una progressiva infrastrutturazione del Fondo Unico Disabilità** anche in coerenza con i seguenti cambiamenti introdotti dalla normativa nazionale:
 - a) Legge Delega n. 227/2021, in particolare rispetto ai temi della valutazione multidimensionale e del Progetto Individuale Personalizzato e Partecipato
 - b) PNRR con riferimento alla Linea di Investimento 1.2. Percorsi di Autonomia che investe sulla co-abitazione per prevenire l'istituzionalizzazione;
 - c) Piano Triennale della non autosufficienza che include gli interventi a sostegno della co-abitazione previsti dalla Legge 112/2016 tra gli obiettivi di servizio da perseguire per la definizione dei nuovi LEPS (Livelli Essenziali delle prestazioni sociali).
- **Migliorare i criteri di assegnazione e utilizzo delle risorse del Fondo Dopo di Noi.**

Le entità predefinite e differenziate previste tra gli strumenti da riconoscere alla co-abitazione - buoni, voucher e contributi – lasciano il passo alla introduzione di un tetto massimo di importo univoco a valere sulle risorse Dopo di Noi, in grado di concorrere alla costruzione del Budget di Progetto insieme alle risorse della persona e della famiglia, degli enti locali e di tutte le altre misure regionali, nazionali e comunitarie in tal senso compatibili.

Questo passaggio si ritiene possa impattare positivamente sia sul miglioramento della sostenibilità dei progetti di vita in co-abitazione sia sulla valorizzazione del budget di progetto come strumento di ricomposizione delle risorse nella prospettiva del Fondo Unico.

L'entità economica diventa così personalizzabile e coerente con gli effettivi bisogni di sostegno emersi in sede di UVM e consente di utilizzare un ventaglio di risorse da ricomporre, attraverso la loro interoperabilità.
- **Avviare l'utilizzo delle risorse residue ancora non spese a beneficio di progetti per persone ad altissima intensità di sostegno.**

Si tratta di proseguire il percorso avviato con la DGR n. 7429/2022 di riprogrammazione regionale delle risorse assegnate agli Ambiti ed ancora non utilizzate.
- **Accelerare l'affermazione della co-abitazione come proposta integrativa e aggiuntiva ai servizi residenziali**


Si tratta di promuovere e valorizzare il percorso già in atto in Regione Lombardia di lenta e progressiva affermazione della co-abitazione come opportunità aggiuntiva e integrativa alle proposte residenziali accreditate delle principali unità d'offerta (CA, CSS, RSD).

3. DATI DOPO DI NOI IN REGIONE LOMBARDIA

Presi in carico annualità esercizio 2022 e 2023

ATS	2022	2023
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	767	852
ATS DELL'INSUBRIA	275	285
ATS DELLA MONTAGNA	60	68
ATS DELLA BRIANZA	249	316
ATS DI BERGAMO	211	218
ATS DI BRESCIA	319	316
ATS DELLA VAL PADANA	245	311
ATS DI PAVIA	75	93
REGIONE LOMBARDIA	2.201	2.459

Prese in carico per tipologia di sostegno (%) Biennio 2022-2023



4. NUOVA PROGRAMMAZIONE FONDO 2023

La definizione del nuovo programma operativo regionale Fondo 2023 conferma l'impianto della DGR n. XII/275/2023 e prevede l'aggiornamento della terminologia resa più aderente al D.Lgs 62/2024 recentemente approvato e degli importi relativi ai sostegni alla residenzialità e agli interventi infrastrutturali.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO DOPO DI NOI 2023

RISORSE	<p>Le risorse complessive per l'anno 2023 che saranno utilizzate dal 1° gennaio 2025 sono pari a complessivi € 13.172.910,00 di cui € 2.596.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto del 22 dicembre 2023, ripartite agli Ambiti:</p> <p>a. € 6.076.800,00: risorse destinate a garantire la continuità alle residenzialità già attive. Le assegnazioni destinate a Progetti in continuità con le annualità precedenti, sono definite sulla base dei dati estratti dal flusso DDN al 31.03.2024. Le suddette risorse saranno erogate agli Ambiti territoriali interessati, per il tramite delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), entro 45 gg dall'adozione del decreto di assegnazione risorse.</p> <p>b. € 2.596.500,00: risorse destinate per l'attivazione di nuove progettualità. Le risorse saranno ripartite tra gli Ambiti in percentuale sulla base della popolazione residente 18-64 anni e destinate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 40% al sostegno di percorsi dell'autonomia; - il 50% al sostegno della residenzialità, ivi compresi gli interventi infrastrutturali; - il 10% per il pronto intervento/sollievo; <p>Le percentuali sono da considerarsi indicative e potranno essere modificate in ragione degli interventi del Piano di attuazione dell'Ambito.</p> <p>Viene riconosciuta la <u>continuità anche ai percorsi di accompagnamento</u> già attivi utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prioritariamente le risorse residue dei Fondi DDN annualità precedenti a partire dal 2019, laddove disponibili (risorse assegnate e non finalizzate), indicando nella programmazione zonale altresì il cronoprogramma di spesa per ogni annualità residua; - € 4.499.610,00 del Fondo DDN 2023 ripartito tra gli Ambiti sulla base dei dati relativi ai percorsi di accompagnamento all'autonomia attivi rendicontati nel flusso DDN al 31.03.2024 Le suddette risorse saranno erogate agli Ambiti territoriali, previa richiesta del legale rappresentante relativa alle spese documentate che l'Ambito deve liquidare ai beneficiari/gestori per progetti attivati, secondo le modalità stabilite dalle singole ATS e nei limiti delle risorse assegnate. <p>Nel caso di utilizzo delle risorse residue di precedenti annualità, in fase di rendicontazione è necessario imputare la spesa al corrispondente Fondo DDN utilizzato. Nel caso in cui un Ambito necessiti di risorse aggiuntive (esaurimento risorse residue) per attivazione nuovi progetti, la ATS può valutare l'opportunità di procedere ad eventuale compensazione tra Ambiti, previa autorizzazione da parte di Regione.</p> <p>Il 20% delle risorse di cui al punto b) sarà erogato all'Ambito territoriale tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) entro 45 gg dall'adozione del decreto di assegnazione delle risorse. Il restante importo verrà liquidato agli Ambiti previa richiesta del legale rappresentante relativa alle spese documentate che l'Ambito deve liquidare ai beneficiari/gestori per progetti attivati, secondo le modalità stabilite dalle singole ATS e nei limiti delle risorse assegnate.</p>
---------	---

	<p>Le ATS a seguito della ricezione della programmazione da parte degli Ambiti a valere sul Fondo annualità 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificheranno la corretta applicazione delle indicazioni regionali; - verificheranno la previsione di spesa per tutti gli interventi, vecchi e nuovi, a valere sul Fondo DDN - conseguentemente valuteranno la quota da accantonare per le nuove progettualità da erogare a consuntivo agli Ambiti, previa presentazione di rendicontazione trimestrale; - valuteranno - in caso di economie delle risorse assegnate agli Ambiti - la possibilità di riassegnarle, previa autorizzazione di Regione Lombardia, a coloro che presenteranno liste di attesa. <p>Per i progetti individuali in corso, è comunque necessario acquisire la volontà dell'interessato di proseguire la progettualità intrapresa, accompagnata da una relazione di monitoraggio da parte dell'Ambito territoriale che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016.</p> <p>Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale laddove necessario.</p> <p>Si richiama inoltre l'art. 3 comma 4 del DM del 21 dicembre 2022 secondo il quale - in ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 - in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.</p>
<p>DESTINATARI</p>	<p>Persone con necessità di sostegno intensivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; ➤ ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge; ➤ di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno. <p>Prive del sostegno familiare in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mancanti di entrambi i genitori; ➤ i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale; ➤ si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. <p>Possono accedervi anche persone con necessità di sostegno intensivo, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, • già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

	<p>Per i beneficiari che intendono avviare progetti di accompagnamento propedeutici all'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali ovvero progetti di vita in coabitazione compatibili con le tipologie di intervento oggetto del presente programma, ma presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale. L'Ambito territoriale, in caso di richieste da parte di persone con le condizioni sopra descritte, con il coinvolgimento degli operatori e/o dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone, deve garantire l'appropriatezza ed intensità dei sostegni formali e informali necessari a assicurare il benessere della persona ed il miglioramento della sua qualità della vita, tenuto conto anche di eventuali modelli di intervento o di organizzazione dei sostegni già sperimentati nell'ambito di analoghe progettualità Dopo di Noi con esiti favorevoli in termini di benessere personale e di sostenibilità degli interventi.</p> <p>A tal fine, per l'ammissibilità ai sostegni Dopo di Noi di persone con disabilità che presentino punteggi ADL/IADL e SIDL compatibili con elevate necessità di sostegno, la valutazione effettuata dalle équipe pluriprofessionali delle ASST con l'assistente sociale dei Comuni è fatta d'intesa con l'Ente erogatore che già supporta la persona e/o prenderà in carico la stessa. Tale valutazione individua le prestazioni necessarie e la compatibilità delle stesse con gli interventi Dopo di Noi, in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico.</p> <p>Pertanto, nel caso di istanze provenienti da persone che presentino comportamenti auto/etero aggressivi ovvero condizioni di natura clinica e comportamentale complesse, sarà cura dell'Ambito Territoriale prevedere il coinvolgimento diretto in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone. Nell'ambito dei progetti di avviamento all'autonomia e dei progetti di co-abitazione previsti dal presente programma che coinvolgano tali persone, sarà cura e responsabilità dell'ente gestore, nell'ambito delle risorse definite ed assegnate nel budget di progetto, garantire i necessari ed appropriati sostegni per tutta la durata del progetto.</p>
<p>VALUTAZIONE SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE:</p> <p>1) Requisiti di Accesso</p> <p>2) Multidimensionale</p>	<p>La verifica dei requisiti di accesso alle misure è effettuata a cura dell'Ambito territoriale mediante un'apposita "scheda sociale" identificativa dei dati personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall'idea progettuale relativa all'accesso ai fondi delle diverse misure;</p> <p>La valutazione multidimensionale, che è un passo successivo alla verifica dei requisiti di accesso alla misura, è effettuata in maniera integrata in sede di UVM tra équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e assistenti sociali dei Comuni sulla base di appositi protocolli operativi definiti in Cabina di regia, costituita presso l'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente, avendo cura di:</p> <p>a) analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:</p>

<p>3) Monitoraggio Esiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; - mobilità; - comunicazione ed altre attività cognitive; - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana; <p>b) rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.</p> <p>c) far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di co-progettazione.</p> <p>La valutazione multidimensionale, in linea con i principi OMS, dovrà partire dal presupposto che il benessere personale è una condizione bio-psico-sociale. Deve tener conto altresì dei presupposti del modello di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento), valutando la condizione della disabilità non solo in base alle caratteristiche dell'individuo, ma anche in relazione ai limiti, alle risorse del suo ambiente di vita e, coerentemente con le finalità della Legge, alla sfera dei desideri e delle aspettative personali in relazione al miglioramento della qualità di vita.</p> <p><u>Sarà compito della valutazione multidimensionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ cogliere in estrema sintesi, i bisogni, le aspettative e le risorse della persona con necessità di sostegno intensivo e del suo ambiente di vita, collocandole all'interno di una prospettiva di adultità, che vede nella possibilità di emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita di ogni persona, e non come conseguenza di un problema o di un'emergenza; ➤ individuare, all'interno di questa prospettiva del "diventare adulti", i bisogni di supporto decisivi per sostenere l'autodeterminazione, l'occupazione attiva, la partecipazione sociale, la tutela dei diritti, lo sviluppo personale e il benessere materiale, quali fattori decisivi per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone; ➤ identificare i fattori contestuali che, rispetto alla trasformazione del percorso di vita, rappresentano una barriera oppure costituiscono elementi facilitatori per avviare un percorso di emancipazione dal nucleo familiare originario o dai servizi residenziali, <p>assumendo in tal senso una funzione propedeutica all'elaborazione del progetto individuale.</p> <p>In sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale, appare particolarmente qualificante adottare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e pianificazione dei sostegni, attualmente presenti in via sperimentale sul territorio regionale, anche nell'ambito dei progetti di vita Dopo di Noi attivati nel corso delle precedenti annualità.</p> <p>Valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager. Si tratta di cogliere se il</p>
-------------------------------------	---

protezione giuridica della persona, oltre che, se presenti e coinvolti attivamente dai familiari o dalle istituzioni, con gli Enti gestori ed erogatori che sostengono la persona nell'ambito dei servizi territoriali;

- dare compiutamente conto del percorso di vita in atto e della sua trasformazione.

Il progetto potrà articolarsi pertanto nei seguenti ambiti/dimensioni di vita adulta, cui fanno riferimento i macro-bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia:

- Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali;
- Istruzione/Formazione;
- Occupazione;
- Mobilità;
- Casa;
- Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità);
- Altro

Per ognuno degli ambiti/dimensioni di vita sono:

- specificati/dettagliati i più importanti bisogni e aspettative personali e della famiglia rispetto all'evoluzione del percorso di vita e di presa in carico dell'interessato;
- individuati gli obiettivi e le priorità relativi all'implementazione delle condizioni sociali e ambientali necessarie per sostenere la persona con disabilità ad emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali, attraverso una progressiva condizione di autodeterminazione, nonché allo sviluppo di un attivo inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare, a partire dalla riprogettazione della condizione abitativa della persona;
- identificati gli interventi da attivare;
- individuati il soggetto realizzatore rispetto a ciascun intervento;
- specificate le risorse necessarie (es. economiche, servizi e interventi della rete d'offerta, della comunità, della famiglia d'origine, ecc) disponibili o da individuare;
- indicate le fonti di finanziamento;
- individuati i momenti di verifica.

Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:

- dalla persona con disabilità e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- da un rappresentante dell'ASST;
- da un referente dell'Ambito territoriale/Comune;
- dal responsabile del caso individuato (Case Manager);
- dal referente/responsabile dell'ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita.

Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.

Le risorse sono da intendersi nella più ampia accezione, sia di risorse economiche, sia in termini di prestazioni e servizi da mobilitare, sia di natura privata afferenti alla comunità, del privato in genere, della famiglia d'origine.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di co-abitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di

	<p>continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.</p> <p>I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso.</p> <p>Il Budget di Progetto individuale comprende e ri-compone al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria,...) che di carattere privato (personali, familiari e sociali) e potrà essere costruito anche attraverso un processo di co-progettazione avviato dall'ente pubblico o ad esso proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato sociale) anche al fine di fornire un quadro informativo e di esperienze utili a promuovere l'avvio del Fondo Unico Disabilità, attraverso una specifica raccolta dei dati territoriali a cura di ATS.</p> <p>Il Budget del progetto complessivo di residenzialità è costruito dalle risorse messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia (per un valore almeno pari il 30% delle spese sociali complessive), dalle risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e da tutte le risorse messe a disposizione <u>in un'ottica di complementarità</u> - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e/o del Fondo Sanitario - e comunque nel limite del costo complessivo.</p> <p>Gli interventi previsti dalla presente programmazione sono da intendersi quindi come integrativi rispetto a quelli già in atto di natura sociale e sociosanitaria di cui la persona già usufruisce o usufruirà, come previsto dal Progetto personalizzato.</p> <p>Inoltre, si specifica che la competenza amministrativa ed economica, in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d'offerta residenziale, rimane in carico al Comune di residenza della persona all'atto dell'inserimento in alloggi di Dopo di Noi.</p>
<p>CASE MANAGER o REFERENTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA</p>	<p>L'équipe individua e nomina il case manager o referente per l'attuazione del progetto di vita della persona per il governo e il coordinamento del progetto complessivo, nonché per la ricomposizione delle risorse in un'ottica di fondo unico, e può essere un professionista dell'area sociale o sociosanitaria, appartenente preferibilmente all'ente locale o in subordine alla ASST. (a titolo esemplificativo e non esaustivo si richiama la figura dell'assistente sociale, dello psicologo, dell'educatore, ...).</p> <p>In una prospettiva di governance, il case manager diventa una figura chiave per garantire la qualità degli interventi: è "colui che tira le fila", tesse una rete con professionisti e strutture, opera a stretto contatto con tutta l'équipe di riferimento e con tutti gli attori, ivi compresa la famiglia, che a diverso titolo collaborano al progetto, garantendo una funzione di regia e di terzietà in un processo organizzato e strutturato.</p> <p>Il case manager è il referente dell'équipe ed è il garante del rispetto delle aspettative/desideri della persona, degli obiettivi - in termini di qualità di vita - e del budget di progetto definiti all'interno del Progetto Individuale.</p>
<p>SUPPORT MANAGER DELLA RESIDENZA DELL'ABITARE IN AUTONOMIA</p>	<p>Il support manager della residenza dell'abitare in autonomia è il garante dell'attuazione "quotidiana" del progetto e dell'utilizzo coerente del relativo budget di progetto.</p> <p>È il primo referente per le persone che vivono a casa.</p> <p>È indicato dalle stesse persone con disabilità ed è inserito nel singolo Progetto Individuale, previa verifica della sua idoneità da parte dell'EVM.</p>

	<p>Il support manager è responsabile della pianificazione e coordinamento delle attività del nucleo abitativo, avviando i diversi interventi in una logica di efficientamento della spesa e appropriatezza dei sostegni. Promuove altresì la "partecipazione attiva" e l'integrazione di tutti gli interlocutori già coinvolti e/o coinvolgibili sul territorio in favore della persona nell'ottica di evitare la sovrapposizione e/o duplicazione di interventi.</p> <p>Si raccorda costantemente con il case manager referente della singola persona per garantire la coerenza della progettualità con le risorse complessivamente attivabili a livello comunitario, ma sempre tenuto conto dei bisogni del singolo co-residente e delle relative risorse individuate nel suo budget di progetto.</p>
<p>ACCESSO AI SOSTEGNI</p>	<p>L'accesso alle misure di sostegno del Fondo Dopo di Noi è stabilito dall'Ambito territoriale.</p> <p>Nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM all'art. 4, l'accesso alle misure di sostegno è prioritariamente garantito alle persone con persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ limitazioni dell'autonomia personale e necessità di sostegno ➤ sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione necessarie e garantire una buona relazione interpersonale ➤ condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc) ➤ condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario). <p>Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persone con necessità di sostegno intensivo mancanti di entrambi i genitori, con priorità alle persone con disabilità prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità; 2. persone con necessità di sostegno intensivo i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; 3. persone con necessità di sostegno intensivo, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.). <p>Per i progetti individuali in corso, è comunque necessario acquisire la volontà dell'interessato di proseguire la progettualità intrapresa, accompagnata da una relazione di monitoraggio da parte dell'Ambito territoriale che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016.</p> <p>Nell'ipotesi di chiusura anticipata del percorso dopo di noi intrapreso, il case manager predispone una relazione accompagnatoria dalla quale si evincano le motivazioni e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del progetto.</p>

SOSTEGNI INTERVENTI GESTIONALI	<p>Rientrano gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana; ➤ per promuovere percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare; ➤ per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o housing/cohousing.
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	<p>In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni, a forte rilevanza educativa, tesa a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessarie per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, per intraprendere un percorso di vita adulta indipendente.</p> <p>Tale percorso di accompagnamento all'autonomia non può che strutturarsi come processo graduale costruito per fasi successive che interessano la persona con disabilità ed il suo contesto di vita, caratterizzato da un insieme eterogeneo di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la persona con disabilità, per aiutarla a sviluppare e consolidare la possibilità di autodeterminarsi (possibilità di scegliere e di indicare le proprie preferenze), per aiutarla ad acquisire una soggettività adulta (la rappresentazione di sé come persona che deve essere rispettata e riconosciuta nelle sue scelte e preferenze ma che deve anche confrontarsi con una serie di responsabilità e di impegni da rispettare non solo rispetto alla scelta della co-abitazione ma anche nei vari contesti della vita quotidiana), per aiutarla ad acquisire competenze e capacità della vita adulta (saper fare); ➤ la famiglia, per "accompagnarla" nella presa di coscienza che il percorso di emancipazione del proprio congiunto dalla vita con i genitori e/o nei servizi residenziali costituisce un percorso di adultità fisiologico e proprio della condizione umana e per tali ragioni necessita di essere pensato e progettato mediante gli opportuni sostegni; ➤ i Servizi residenziali diurni (CDD, CSE, SFA...) chiamati ad accompagnare e sostenere, attraverso azioni mirate, il pieno sviluppo del Progetto Individuale/di vita, l'emancipazione e la crescita della persona anche attraverso gli interventi del presente programma ➤ il contesto di vita comunitario costituito soprattutto dalle relazioni tra le persone con disabilità ed i luoghi di vita della comunità. <p>Gli interventi in quest'area accompagnano a riconoscere le possibilità di sviluppo personale in età adulta ed i sostegni necessari per poter realizzare un progetto di vita emancipandosi dai familiari e/o dai servizi residenziali, attraverso l'opportunità di sperimentarsi in situazioni concrete (es. palestra autonomia...) e durante periodi di "distacco" dalla famiglia (es. giornate consecutive in autonomia).</p> <p>Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone con necessità di sostegno intensivo inserite in servizi residenziali con caratteristiche differenti dalle condizioni di vita familiare da perseguire in coerenza con il dettato della Legge 112.</p> <p>Il percorso di accompagnamento all'autonomia si ritiene compiuto allorché si concretizzerà in una delle diverse forme di "vivere in autonomia".</p>

	<p>DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari persone con necessità di sostegno intensivo, si indicano di seguito le priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rispetto all'età: <ul style="list-style-type: none"> - persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni. <p>Nel Progetto Individuale dovrà essere indicata, oltre agli interventi e ai sostegni, anche la durata del percorso di emancipazione e le relative fasi di programmazione.</p>
<p>SOSTEGNI:</p>	<p>Gli importi dei sostegni di seguito evidenziati saranno riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2025 e non sono retroattivi.</p>
<p>VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO PER L'AUTONOMIA</p>	<p>È un voucher pro capite per promuovere percorsi finalizzati all'emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione). In concreto il voucher è utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acquisire AUTODETERMINAZIONE, consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale: <ul style="list-style-type: none"> - avere cura di sé; - vivere in maniera autonoma nel proprio contesto di vita; - migliorare e consolidare il senso di autostima e senso di responsabilità delle proprie azioni; - organizzare il proprio tempo; - intessere relazioni sociali ➤ Acquisire/riacquisire una percezione di sé come persona adulta per emanciparsi dalla famiglia e/o dal servizio residenziale: <ul style="list-style-type: none"> - apprendimento/riapprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine la casa, manifestare le proprie preferenze e le proprie scelte in relazione all'organizzazione dei tempi, degli spazi e dei luoghi di vita; - riconoscimento e rispetto delle regole di vita comunitaria e sociali. ➤ Rivalutare le proprie abitudini rispetto alla partecipazione sociale con particolare riferimento alle opportunità di occupazione: <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo/potenziamento delle competenze; - manifestazione delle proprie preferenze rispetto agli ambiti di occupazione individuabili. ➤ Interventi sui fattori ambientali che possano essere facilitatori per la buona attuazione del Progetto Individuale: <ul style="list-style-type: none"> - nel contesto abitativo; - nel contesto sociale di vita; - nel contesto lavorativo.
<p>VOUCHER "DURANTE NOI"</p>	<p>È un voucher annuale propedeutico all'attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità; - sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto; - sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine); <p>Queste attività sono finalizzate a condividere gli obiettivi, le finalità e i requisiti necessari per l'avvio delle sperimentazioni di forme di</p>

**FASI DEL PERCORSO DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA**

coabitazione finalizzate alla residenzialità, previste dal presente programma.

Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l'accompagnamento all'autonomia.

Il percorso di accompagnamento si sviluppa in più fasi e prevede l'incremento delle risorse proporzionate alla intensità degli interventi:

- **prima fase o fase di avvio** della **durata massima di due anni**: prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia che può essere incrementato con il voucher durante noi per l'accompagnamento familiare.

Il Budget complessivo della prima fase è pari a € **3.500,00**, incrementato del voucher durante noi di € **600,00**.

Questa fase non è ripetibile.

- **seconda fase o fase intermedia** eventualmente prorogabile per una seconda edizione e comunque per una durata massima di due anni: prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia sino a € **3.500,00** per edizione che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a € **600,00** per l'accompagnamento familiare.

Per l'accesso a questa fase è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione.

- **terza fase o fase conclusiva** eventualmente prorogabile per una seconda edizione e comunque per una durata massima di due anni: prevede l'erogazione di un voucher sino a € **4.800,00** per edizione che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a € **800,00** per l'accompagnamento familiare.

In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento.

Il Voucher per l'accompagnamento alla autonomia è destinato a sostenere il complesso delle persone con disabilità frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:

- accoglienza in "alloggi palestra";
- esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (CA, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità e autonomie relazionali al di fuori dal contesto d'origine;
- esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale abbinate al percorso per l'autonomia.

Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

In termini di efficacia dei percorsi, le **esperienze** avvengono prioritariamente **in giorni di routine** e non solo nei week end, affinché le stesse corrispondano realmente al "tempo di vita e non di vacanza" e siano vissute nella propria quotidianità.

- Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
- Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche **mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.**

Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (coholders). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona con disabilità oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso).

Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto.

Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale.

GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:

- capacità ricettiva non superiore a **5 p.l.** (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo);
- in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.;
- requisiti strutturali:
 - sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;
 - sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;
 - è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;
 - gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
 - gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.

Le residenzialità nella formula dei **Gruppi appartamento** gestiti da Ente gestore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della l.r. n. 3/2008.

Nel caso invece di **COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA)** e di **COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS)** con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle

unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali per disabili e Comunità Socio-Sanitarie per disabili.

Le strutture sopra richiamate (CA e CSS) potranno accogliere progettualità Dopo di Noi di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, quando si verificano le seguenti situazioni:

- l'ente gestore della comunità alloggio sociale intende avviare una progettualità che assicuri, in tempi definiti, l'evoluzione della struttura in una soluzione abitativa pienamente rispondente alle caratteristiche stabilite dalla Legge 112/2016 e quindi modificherà la sua definizione (da Comunità alloggio ad appartamento autorizzato come sperimentazione);
- la persona che avvia il progetto Dopo di Noi di carattere residenziale è già inserita nella comunità, e non vi è una prospettiva immediata di trasferimento in altra soluzione abitativa ex 112/2016;
- la situazione personale e familiare, magari a conclusione di un percorso di accompagnamento, sostiene un progetto Dopo di Noi residenziale, ma nel territorio di riferimento non sono disponibili, nell'immediato, risorse abitative ex 112/2016 e la Comunità è l'unica risorsa territoriale;
- nelle situazioni, come indicato nel presente provvedimento, per le quali è utile un periodo in una residenzialità qualificata per avviare il percorso di vita Dopo di Noi.

In ogni caso la **permanenza nella CA/CSS è temporanea** e finalizzata al raggiungimento, **entro un tempo definito nel progetto**, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

Nell'ipotesi di deroga temporanea concessa per strutture residenziali con capacità ricettiva superiore a 5 posti letto e con impossibilità di sua articolazione in due moduli abitativi distinti, la residenzialità in via continuativa deve essere assicurata per non più di 5 ospiti per mantenere un profilo di coerenza con quanto normato dal DM del 23/11/2016 e dalla delibera regionale 6674/17.

Tutti e 5 i p.l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili presenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle CSS.

DESTINATARI: fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, considerando la platea dei potenziali beneficiari, e premesso che tale sostegno si indirizza a persone accolte in via permanente, si indicano di seguito le priorità:

➤ **Condizione:**

- già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età;
- persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti priorità:
 - indipendentemente dall'età, se per la persona con disabilità la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare
 - in cluster d'età 45-64 anni.

	<p>➤ Fragilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5. <p>Si precisa che per la persona con disabilità da accogliere in tutte le soluzioni residenziali di cui al presente Programma, ai fini del pagamento della quota assistenziale, vale l'ultima residenza prima del ricovero.</p> <p>SOSTEGNI:</p> <p>I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voucher: Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea" con Ente gestore: quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza. • Contributo: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono: erogato alle persone con disabilità con elevato sostegno che vivono in residenzialità; • Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/ Housing. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica. <p>L'entità del contributo e del buono sopra individuati è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti e servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).</p> <p>Nei <u>progetti Dopo di Noi</u> devono essere prioritariamente utilizzati tutti i sostegni previsti dalla presente programmazione e solo in via complementare potranno essere attivati i sostegni di altre Misure.</p> <p>Per tutte e tre le tipologie di sostegni può essere riconosciuto un valore sino a 14.400,00 €/annui (corrispondente a 1.200,00 €/mese) a carico del Fondo DDN.</p> <p>L'Ambito determina l'entità del contributo sulla base dei sostegni alla coabitazione definiti dall'UVM nel progetto individuale.</p> <p>Inoltre, si specifica che la competenza amministrativa ed economica, in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d'offerta residenziale, rimane in carico al Comune di residenza della persona con disabilità all'atto dell'inserimento in alloggi di Dopo di noi.</p>
<p>INTERVENTI DI PERMANENZA TEMPORANEA IN SOLUZIONE ABITATIVA EXTRA-FAMILIARE</p>	<p>RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO</p> <p>In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con necessità di sostegno intensivo per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.</p> <p>In caso di sollievo (es. ruspate care, burn out caregiver, ecc.) il ricovero è attivabile solo in situazioni non programmate né programmabili.</p>

<p>SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI/UTENZE</p>	<p>L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.</p> <p>Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 70.000,00 ad unità immobiliare.</p> <p>Questo intervento è finalizzato a sostenere le persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali/utenze (acqua, luce, gas):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Contributo mensile fino a € 500,00 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione/utenze, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi: - Compatibilità con altri interventi: <ul style="list-style-type: none"> - Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma - Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità; - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo Appartamento con Ente Gestore ➤ Contributo annuale fino ad un massimo di € 2.000,00 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese. - Compatibilità con altri interventi: <ul style="list-style-type: none"> - Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento - Sostegno "Ristrutturazione" - Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità - Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo appartamento con Ente Gestore.
<p>GOVERNANCE DEL SISTEMA</p>	<p>Pur all'interno delle specifiche responsabilità e degli specifici ruoli, la programmazione deve avvenire attraverso un'azione sinergica ed integrata tra Regione/ATS/ASST/Ambito/Enti del Terzo settore e rappresentanti dei gestori dei servizi e delle famiglie con persone con disabilità.</p> <p>Al fine di poter procedere ad una corretta attuazione del presente Programma Regionale, occorre stabilire con chiarezza le diverse competenze dei soggetti che entrano in gioco. In tale prospettiva Regione Lombardia ha il compito di monitorare gli esiti di attuazione del presente Programma, tramite le ATS, anche attraverso le diverse articolazioni dipartimentali territoriali, e le eventuali criticità che si dovessero presentare.</p> <p>Si conferma la funzione del Gruppo di monitoraggio tecnico a livello regionale composto da rappresentanti delle ATS, ANCI, Enti gestori e Associazioni maggiormente rappresentative.</p> <p>Gli Ambiti territoriali sono i soggetti attuatori degli interventi previsti nel Programma operativo regionale e provvedono di norma a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisporre le Linee operative per l'attuazione a livello locale del Programma operativo regionale; - condividere tali Linee operative mediante incontri preliminari con le Associazioni delle famiglie delle persone con disabilità, Associazioni delle persone con disabilità, con gli Enti del Terzo

Settore, nonché con le Agenzie di Tutela della Salute nell'ambito della Cabina di regia preposta al coordinamento attuativo del Programma Operativo Regionale. In questo nuovo contesto le famiglie diventano fattore decisivo di trasformazione dei servizi e dei sostegni per la disabilità assumendo il ruolo di soggetti attivi e non più limitandosi al ruolo di utenti e gli operatori sociali possono supportare e qualificare tale processo se comprendono le possibilità di trasformazione del sistema assumendo la sfida di andare "oltre il mandato" dei servizi tradizionali;

- predisporre la modulistica necessaria per la richiesta dei contributi e per la valutazione dei requisiti di accesso;
- valutare in prima istanza le richieste pervenute individuando le richieste ammissibili e non ammissibili e quelle che necessitano di un supplemento di indagine;
- disporre le convocazioni delle Equipe Multidisciplinari per lo svolgimento della valutazione multidimensionale.

Gli Ambiti territoriali programmano l'utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, distinguendoli in gestionali ed infrastrutturali. Eventuali variazioni rispetto alle percentuali indicative di suddivisione delle risorse, saranno pertanto motivate all'interno delle Linee operative territoriali tenendo conto in particolare della necessità di garantire prioritariamente la continuità dei progetti di vita che hanno promosso l'emancipazione delle persone dai contesti familiari e/o dai servizi residenziali realizzati nelle precedenti annualità attraverso l'avvio di progetti di co-abitazione mediante l'utilizzo di strutture abitative messe a disposizione dai familiari e/o da realtà associative locali ovvero dagli enti locali.

Pertanto, anche ai fini di migliorare l'allocazione e la finalizzazione delle risorse sarà cura degli Ambiti:

- garantire la continuità di finanziamento ai progetti di vita in coabitazione e ai percorsi all'autonomia;
- valutare gli esiti dei percorsi di avviamento all'autonomia per una programmazione degli interventi che necessitano di proseguire e individuando i tempi presumibili entro cui si prevede il distacco della persona dal nucleo familiare originario e/o dal servizio residenziale di appartenenza;
- entro 90 gg dall'adozione del presente provvedimento approvare la programmazione zonale.

Al fine di rendere coerente ed univoco il processo di rendicontazione che consente anche un monitoraggio puntuale del budget di Ambito e dell'erogato effettivo, di seguito vengono evidenziate le fasi operative:

FASE PROGRAMMATORIA: approvazione entro 90 giorni dalla presente deliberazione del programma operativo zonale con indicata la suddivisione delle risorse assegnate per tipologia di sostegno.

FASE DI FINALIZZAZIONE: si intende l'attribuzione del budget al singolo beneficiario di un progetto dopo di noi con conseguente impegno delle risorse necessarie alla attuazione della progettualità e i tempi previsionali di spesa.

FASE DI UTILIZZO: si intende l'effettiva erogazione delle risorse al beneficiario.

Con cadenza trimestrale il flusso regionale registrerà l'erogato nel periodo (quietanzato) per strumento di sostegno e altre informazioni.

Il monitoraggio economico del Fondo DDN, si considera integralmente assolto con la corretta compilazione e trasmissione del Flusso a Regione e contestualmente ad ATS.

Le assegnazioni di quote dell'annualità di Fondo destinate a Progetti in continuità con le annualità precedenti, sono elaborate a partire dai dati estratti dal flusso.

Per l'attivazione dei nuovi interventi Dopo di Noi gli Ambiti dovranno avvalersi in primis delle risorse ancora disponibili (assegnate e non finalizzate) a partire dalla annualità 2019, indicando nella programmazione zonale altresì la tempistica previsionale di spesa per ogni singolo progetto.

Entro 90 gg. dall'approvazione della presente programmazione, gli Ambiti devono inviare all'ATS di riferimento la programmazione zonale prevista per il Fondo 2023 e le relative risorse che prevedono di destinare alla stessa a valere dalla annualità 2019.

Avviso e Lista d'attesa

Al fine di consentire l'accesso ai sostegni sulla base delle priorità individuate, si ritiene opportuno che sia formulato da parte degli Ambiti territoriali un aggiornamento delle Linee operative territoriali e un nuovo avviso senza scadenza da pubblicare entro il **31 dicembre 2024** e sino al limite delle risorse disponibili. Il nuovo programma decorre dalla data di approvazione dell'avviso pubblico.

Le istanze sono presentate agli Ambiti mediante modulo predisposto in sede istituzionale integrabile anche mediante la proposta diretta di idee ed ipotesi progettuali già in corso di prefigurazione da parte di:

- persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica;
- Comuni, Associazioni di famiglie di persone con disabilità, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in coprogettazione.

Le **Aziende Socio-Sanitarie Territoriali** (ASST) collaborano con gli operatori degli Ambiti per le attività di valutazione multidimensionale, per la predisposizione del Progetto individuale ed il suo monitoraggio per le parti di competenza, per l'attivazione ed erogazione degli interventi di natura sanitaria e/o sociosanitaria necessari ivi comprese le cure e gli interventi domiciliari.

Le **Agenzie di Tutela della Salute** (ATS), coerentemente con le loro funzioni, promuovono azioni per il raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il sistema sociale.

In questo contesto, con riguardo al presente Programma operativo regionale, le azioni della ATS possono essere così individuate:

- azioni formative ed informative:

Nell'ambito della funzione di raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il sistema locale le ATS, in continuità con quanto realizzato ex DGR 3972/2020, concorrono alla promozione degli elementi innovativi della Legge 112 a sostegno del diritto delle persone con disabilità di realizzare il proprio progetto di emancipazione dal nucleo familiare di origine.

I percorsi sono destinati agli operatori sociali, sociosanitari e sanitari del territorio impegnati nella definizione dei progetti individuali/Progetti di vita e nella valutazione multidimensionale.

Tali iniziative potranno essere programmate e finanziate dalle ATS nell'ambito dei propri Piani Formativi Aziendali con eventuali risorse residue ex DGR 3972/20 e/o con nuovi finanziamenti regionali laddove disponibili e sia con l'utilizzo di risorse messe a disposizione delle ATS nell'ambito del capitolo per il POF.

- azioni sulla rete territoriale dei servizi, utilizzando lo strumento della Cabina di regia con gli Ambiti/Comuni e le ASST finalizzate a:
 - condividere modalità omogenee di valutazione, definendo l'ambito d'intervento e di integrazione tra i soggetti coinvolti (Ambiti/Comuni, ASST);
 - condividere le Linee operative predisposte dagli Ambiti territoriali per l'attuazione a livello locale del Programma operativo regionale, monitorare gli interventi attuati sul territorio, in ottica di ricomposizione delle risorse e degli strumenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni;
 - individuare le modalità di comunicazione e di pubblicizzazione degli interventi, integrate e condivise;
 - attività di supervisione e monitoraggio sulle diverse forme di residenzialità (Gruppi appartamento gestite da Ente erogatore);
 - effettuare, d'intesa con gli Ambiti Territoriali e sulla base della programmazione di cui al punto precedente, un monitoraggio dell'attuazione e una valutazione dei bisogni territoriali (liste di attesa) per un eventuale compensazione tra gli Ambiti delle risorse già assegnate e non spese, previo confronto e autorizzazione di Regione Lombardia.
- azioni con gli Enti gestori accreditati, e a contratto di servizi residenziali sociosanitari per l'attuazione di percorsi di co-progettazione con le famiglie per l'avvio di progetti innovativi di co-abitazione e di de-istituzionalizzazione, così definite:
 - analisi e rilevazione, all'interno delle strutture, di situazioni di persone con necessità di sostegno intensivo e loro genitori interessati a beneficiare dei sostegni del Programma operativo regionale;
 - condivisione tra Ente gestore, Comune di residenza della persona con disabilità ed ATS (in caso di enti gestori di servizi socio-sanitari) delle possibilità di avviare un percorso di de-istituzionalizzazione;
 - monitoraggio dell'attuazione del percorso di deistituzionalizzazione;
 - azioni informative e formative con gli Enti gestori accreditati e a contratto di Centri Diurni per Disabili per l'attivazione dei sostegni previsti dal presente Programma.

Inoltre, le ATS erogano delle risorse agli Ambiti territoriali e svolgono il monitoraggio quali-quantitativo degli interventi e delle risorse come specificato successivamente.

Gli Enti del Terzo settore e modalità innovative di Co-Programmazione e Co-progettazione:

All'interno del perimetro normativo attuale tracciato dalla Legge 112/2016 e sulla scorta dell'approccio applicativo delineato dal Programma Operativo Regionale Dopo di NOI (DGR 3404/2020), e tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art 55 dlgs 117/2017, emerge la possibilità per le istituzioni locali ed in particolare per gli ambiti distrettuali dei piani di zona di riconoscere al Terzo Settore una funzione di supporto istituzionale all'innovazione sociale.

Funzione rafforzata dalle Linee Guida del MLPS del 31 marzo 2021 e disciplinanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore e dalla intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell'articolo 55 del Codice una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma della Costituzione.

Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi locali Dopo di Noi gli enti del terzo settore potranno pertanto svolgere una duplice funzione:

- diretta agli interventi di sostegno personale che declinano le diverse misure operative;

	<ul style="list-style-type: none"> - propositiva che concorre, insieme al piano di zona, alla lettura dei bisogni territoriali, alla ricerca di innovative soluzioni progettuali ovvero alla proposta di modalità innovative di attuazione del presente programma operativo nel rispetto delle finalità della Legge 112 e del quadro complessivo dei bisogni rilevati sul territorio. <p>A tal fine gli Enti di Terzo Settore interessati ad operare in tal senso devono possedere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprovata esperienza nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate in attuazione della L. 112/2016 attraverso le diverse programmazioni regionali; - iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali; - assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso; - garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).
RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	<p>Il monitoraggio complessivo del presente programma avviene in primo luogo attivato attraverso Gruppo di monitoraggio tecnico a livello regionale composto da rappresentanti delle ATS, ANCI, Enti gestori e Associazioni maggiormente rappresentative.</p> <p>L'obiettivo prioritario dell'azione di monitoraggio è quello di valorizzare le best practices che consentano di mettere a fuoco elementi essenziali per attivare la sperimentazione sul FU disabilità appare strategico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consolidare l'orizzonte di sostenibilità organizzativa dei progetti individuali ormai connotati come progetti di vita che hanno realizzato innovazioni importanti sul versante della co-abitazione; - portare in sede di confronto istituzionale ministeriale indicazioni precise rispetto al fabbisogno regionale di risorse afferenti al Fondo Nazionale Dopo di Noi affinché gli stanziamenti che finanziano il Fondo Nazionale individuino risorse aggiuntive proporzionali al numero di progetti individuali già attivi su ciascun territorio che abbiano compiutamente realizzato gli obiettivi di servizio Legge 112 con particolare riferimento all'attivazione stabili di co-abitazioni; risorse aggiuntive finalizzate pertanto a garantire la sostenibilità nel tempo di tali interventi innovativi, senza comprimere la possibilità di avviarne di ulteriori, attraverso un'azione graduale di armonizzazione delle dotazioni e delle assegnazioni del fondo nazionale Dopo di Noi che tenga conto dell'impatto della Legge su ciascun territorio da attivarsi attraverso un'azione concertata in sede istituzionale mediante un raccordo costante tra gli ambiti territoriali ed il Ministero attraverso un'azione di raccordo svolta dalla Regione; - individuare modelli alternativi di costruzione del budget di progetto attraverso la scomposizione e la ri-composizione unitaria all'interno del progetto di vita Dopo di Noi delle risorse economiche ma anche organizzative del comparto sociale e sanitario/socio-sanitario, valorizzando in particolare l'attivazione di sinergie organizzative tra familiari ed enti gestori dei servizi diurni incentivabili anche dagli stessi Comuni e/o ATS, per sperimentare ipotesi di ri-conversione e riqualificazione della spesa dei servizi a supporto di progetti di vita che vadano oltre l'orizzonte della presa in carico del servizio (prevenendo in tal modo l'istituzionalizzazione in emergenza ad esempio all'interno di RSA e tendenzialmente ritardando e/o prevenendo l'inserimento in RSD peraltro ormai sempre meno plausibile stante i livelli di saturazione presenti nel sistema);

- individuare modelli alternativi di ri-progettazione del percorso di vita personale a partire da progetti di riqualificazione sociale del tessuto abitativo di quartieri e/o comunità facendo leva su risorse di tipo comunitario che possono contribuire a ridurre la dipendenza dal sostegno economico istituzionale;
- individuare modelli di destinazione patrimoniale a sostegno di progetti di coabitazione Dopo di Noi capaci di coniugare le necessarie garanzie individuali dei beneficiari favorendo al contempo percorsi di mutuo aiuto e di solidarietà familiare anche economica che possano positivamente impattare sulla sostenibilità gestionale dei supporti necessari a garantire la coabitazione di persone con necessità di sostegno importanti.

Rimane comunque in capo alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa finalizzati all'assolvimento del debito informativo regionale verso il MLPS (art 6, comma 4 del Decreto interministeriale).

Le civili abitazioni del Dopo di Noi, non essendo configurate come unità di offerta non rientrano nel Piano dei Controlli di ATS.

A tal fine gli Ambiti territoriali sono tenuti a rendicontare alle ATS, territorialmente competenti, gli interventi realizzati con le modalità che saranno fornite con successive indicazioni regionali.

Gli Ambiti territoriali/Comuni sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo informativo verso il MLPS secondo quanto previsto dall'art 6, comma 5 del DM novembre 2016.

Relativamente alle risorse finalizzate a contrastare l'emergenza legata al Covid-19, le stesse sono riconosciute, indipendentemente dalla annualità di riferimento, dalle Amministrazioni nell'attuazione delle progettualità relative al "Dopo di noi" al fine di contenere la diffusione del virus (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, strumenti di "controllo" o igienizzanti, saturimetro, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi).

Tali spese dovranno essere indicate in una relazione aggiuntiva alla documentazione necessaria per il rendiconto, specificandone l'ammontare e gli estremi dei relativi atti di autorizzazione, nonché la specifica tipologia delle spese considerate.

Come richiamato in premessa, al fine di valorizzare e sostenere il consolidamento dei percorsi di co-abitazione quale soluzione abitativa più coerente con i progetti di emancipazione personale, si ribadisce l'opportunità che i Comuni prevedano capitoli di spesa specifici per il sostegno alle soluzioni abitative previste dal Dopo di Noi (Gruppi appartamento con ente gestore o autogestiti e Progetti di Housing Co-housing), in analogia a quanto previsto per le residenzialità in CSS, RSD, RSA. Analogamente, per i percorsi di deistituzionalizzazione dalle Unità di offerta residenziali verso le forme abitative previste dal Dopo di Noi va considerata l'opportunità di confermare la continuità della compartecipazione economica entro i limiti di quanto precedentemente stanziato e previsto a bilancio.